



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

I provvedimenti disciplinari e le note di merito hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore del senso della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Art. 5 comma 3 e comma 5 dello "Statuto dello studente e della studentessa").

Articolo 1

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti che non rispettano le persone e l'ambiente, non osservano i doveri di partecipazione o che, comunque, condizionano negativamente la qualità del servizio scolastico:

- a) Non osservare le norme ed il regolamento della scuola con comportamenti analoghi ai seguenti esempi (gli esempi riportati sono solo esplicativi e non limitanti né vincolanti):
 - Irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle altre attività didattiche
 - Scarsa puntualità o inosservanza degli orari
 - Utilizzo del cellulare e dei videotelefonini o qualsiasi strumento elettronico multimediale durante le lezioni, senza l'autorizzazione dell'insegnante
 - Uso di linguaggio blasfemo o pesantemente volgare
 - Allontanamento senza autorizzazione dall'area scolastica
 - Mancata presentazione di valida giustificazione in caso di assenza
 - Inosservanza delle regole della civile convivenza (disturbo)
 - Inosservanza delle decisioni prese dagli organi della scuola
 - Utilizzo di sostanze nocive o pericolose
 - Inosservanza del divieto di fumo a scuola e nelle sue pertinenze.
- b) Non rispettare, danneggiare o sporcare l'ambiente della scuola (aule, spazi comuni, cortile, servizi igienici ecc.) e del suo patrimonio (libri, banchi, attrezzature didattiche, materiale ecc.).
- c) Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica (studenti, insegnanti, dirigente, bidelli, personale amministrativo ed ogni altra figura che opera nella scuola).
- d) Assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio quando si traducano in comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, comunque, emarginanti; perciò, sono considerate mancanze molto gravi insultare, umiliare i compagni e ogni altra persona; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia recidivo, di gruppo, ci sia istigazione, che sia diretto a persone diversamente abili o le offese si configurino come razziste.
- e) Assumere comportamenti improntati a forme di intimidazione, violenza, ricatto, minaccia, bullismo e cyberbullismo sono considerate mancanze molto gravi:
 - Reiterare costrizioni a danno dei compagni, per fare sì che cedano beni materiali anche scolastici
 - Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es. rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro ...)
 - Raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete.

Nota: nel presente testo viene utilizzata la forma maschile per indicare entrambi i generi.

Approvato dal Collegio docenti, 3 settembre 2019 – Deliberato dal Consiglio di Istituto, 9 ottobre 2019



Articolo 2

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell'alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa.

A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività alternativa, svolta in favore della comunità scolastica, o in un'attività di riflessione sull'atto compiuto (Art. 5 comma 8 dello "Statuto dello studente e della studentessa").

Le sanzioni disciplinari sono, di norma, temporanee e non devono in alcun modo offendere la dignità e la personalità dell'alunno.

La libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dei sentimenti di altre persone o culture non può essere soggetta a sanzioni.

Le mancanze disciplinari non devono influire sul profitto delle singole materie.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto alla famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale o tutoria, tramite pubblicazione sul registro elettronico. Nel caso di particolare delicatezza, la scelta delle forme opportune di comunicazione è rimessa alla valutazione del Dirigente scolastico.

Le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento prevedono le sanzioni seguenti:

- a) **Il rimprovero/avvertimento scritto (annotazione sul registro)** è una comunicazione scritta dal docente sul registro elettronico nelle note dello studente quando lo/la studente/studentessa non rispetta i doveri scolastici in una determinata disciplina (di solito relativamente a mancanza di consegne scritte e/o orali, materiale, disattenzione e disturbo al regolare svolgimento delle lezioni).
- b) **Ammonizione scritta (nota disciplinare)**. È irrogata in maniera formale dal docente e/o dal Dirigente all'alunno ed alla famiglia e consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri, nota sul registro di classe.
- c) **Esclusione temporanea da attività** curricolari, extracurricolari. In caso di reiterate ammonizioni o gravi infrazioni, il Consiglio di Classe può decidere la sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività para ed extrascolastiche, quali uscite a teatro e concerti, visite a mostre, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.
- d) **Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**. Consiste nella sospensione dalla frequenza della scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni. In casi particolari può essere prevista la sospensione con obbligo di frequenza. In caso di gravi motivi può essere assunto un provvedimento con carattere d'urgenza da parte del dirigente fino ad un massimo di 5 giorni. Il CdC ha facoltà di deliberare una sospensione anche per i ritardi reiterati superiori a 5. In caso di recidiva oltre i 30 ritardi annui, è possibile l'attribuzione del voto 5 di condotta in occasione dello scrutinio finale.
- e) **Allontanamento dalla comunità scolastica**. Consiste nella sospensione dalla frequenza della scuola per un periodo superiore ai 15 giorni: quando siano state commesse azioni che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- f) **Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e con esclusione dallo scrutinio**. È disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale (segnalazione alla competente autorità giudiziaria).

NB: In caso di provvedimenti del punto (d) ed (e) i docenti si impegnano a mantenere costanti rapporti con lo

Nota: nel presente testo viene utilizzata la forma maschile per indicare entrambi i generi.

Approvato dal Collegio docenti, 3 settembre 2019 – Deliberato dal Consiglio di Istituto, 9 ottobre 2019



studente e con la famiglia tali da prepararne il rientro nella comunità scolastica (Art. 5 comma 11 dello “Statuto dello studente e della studentessa”).

I provvedimenti disciplinari adottati avranno anche una ricaduta sul voto di condotta (comportamento), come descritto nel documento “Criteri per l’attribuzione del voto di condotta”.

Articolo 3 GRATIFICAZIONI

Il Consiglio di Classe può decidere opportune modalità di gratificazione nei confronti di buone pratiche riferite a comportamenti di responsabilità, mediazione e generosità. Queste modalità si possono esprimere ad esempio sotto forma di nota di merito o con la partecipazione ad eventi particolari, a corsi di formazione continua organizzati dalla scuola. Possono esprimersi pubblicamente a livello di classe o d’istituto.

Articolo 4 VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEI COMPORTEMENTI PUNIBILI

Costituiscono elementi per la valutazione delle mancanze disciplinari:

- a) **La rilevanza dell’infrazione** in riferimento all’offesa alla persona, alla comunità o al danno materiale provocato. Nel caso di danno materiale che comporti la lordura, il danneggiamento o la distruzione di bene della scuola è previsto il risarcimento od il ripristino. Qualora il danno patrimoniale sia considerevole, l’entità del risarcimento può essere ridotta su valutazione del Consiglio di Istituto.
- b) L’intenzionalità del comportamento.
- c) Il concorso di più studenti fra di loro.
- d) **La reiterazione del comportamento scorretto.** In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato (vedi articolo 2). La reiterazione, in caso di infrazioni gravi e lesive dei diritti degli altri studenti, può dar luogo all’irrogazione all’allontanamento dalla comunità scolastica.
- e) La storia personale dell’alunno.

Articolo 5 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

- a) **Il rimprovero/avvertimento scritto:** è una “annotazione” che viene scritta dal docente sul registro elettronico dello studente, visibile anche dalla famiglia dell’allievo.
- b) **La nota disciplinare** è attribuita dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stata riscontrato il comportamento scorretto. È altresì competente ad infliggere tale sanzione il Dirigente scolastico di propria iniziativa. La nota disciplinare viene inserita nel registro elettronico, visibile anche dalla famiglia.
- c) **L’esclusione temporanea da attività curricolari, extracurricolari o ricreative, nonché l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** (punti (c) e (d) dell’Art. 2) vengono inflitti dal Consiglio di classe, nella sola componente docenti, o dal Dirigente scolastico come provvedimento d’urgenza (in tal caso fino a un massimo di 5 giorni). Nel caso in cui il provvedimento riguardi studenti di classi diverse, sono competenti i Consigli di classe delle classi cui gli studenti appartengono, riuniti in seduta congiunta, o separata, a discrezione del Dirigente.
Tale provvedimento sarà inserito dal Dirigente all’interno del registro elettronico.
- d) **L’allontanamento dalla comunità** (punti (e) e (f) dell’Art. 2) è un provvedimento di estrema gravità

Nota: nel presente testo viene utilizzata la forma maschile per indicare entrambi i generi.

Approvato dal Collegio docenti, 3 settembre 2019 – Deliberato dal Consiglio di Istituto, 9 ottobre 2019



che viene adottato dal Dirigente su proposta del Consiglio di classe e sentito il parere del Consiglio di direzione.

- e) **L'allontanamento con esclusione dallo scrutinio** rappresenta la più grave censura del comportamento che possa essere inflitta, a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione all'autorità giudiziaria, comprese le azioni che si configurano come gravi atti di bullismo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola può promuovere per quanto le è possibile un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente nella comunità scolastica, nonché ad un utilizzo proficuo del tempo a disposizione.

Articolo 6

CONVERSIONE DELLE SANZIONI IN ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

All'atto della decisione del provvedimento disciplinare il Consiglio di classe può ritenere opportuno convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative, coerentemente anche con la tipologia della infrazione:

- a) **Attività manuali** volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati.
- b) **Eliminazione** di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente.
- c) **Attività** da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- d) **Attività di collaborazione** con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali o con il servizio mensa per affiancare il personale nel riassetto.
- e) **Ogni altra attività**, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola o almeno per lo studente stesso.

Spetta ai docenti del Consiglio di classe e, se possibile, ad eventuali altri insegnanti a disposizione, seguire gli alunni nelle attività alternative loro assegnate.

Inoltre, in aggiunta alla sanzione, anche convertita in una delle attività alternative, il Consiglio di classe può decidere di richiedere allo studente interessato di svolgere per iscritto una riflessione personale sull'accaduto, dove dimostri di comprendere le motivazioni per cui la scuola punisce/sanziona determinati comportamenti non ritenuti idonei ad una serena convivenza nell'ambiente scolastico.

Il rifiuto a svolgere tali attività costituisce un'aggravante della situazione disciplinare.

Articolo 7

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- a) Qualora la natura dell'infrazione sia lieve/media e comporti la sanzione dell'avvertimento scritto o della nota disciplinare, una volta individuate le responsabilità, il docente competente o il tutor di classe, provvedono ad infliggere il provvedimento disciplinare.
- b) Avuta notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, come nel caso di mancanze di gravità media o notevole, il Dirigente scolastico o il suo sostituto, o un insegnante da lui delegato, o l'insegnante interessato, provvedono all'accertamento dei fatti ed all'individuazione delle responsabilità.

Nota: nel presente testo viene utilizzata la forma maschile per indicare entrambi i generi.

Approvato dal Collegio docenti, 3 settembre 2019 – Deliberato dal Consiglio di Istituto, 9 ottobre 2019



- c) Una volta accertati fatti e responsabilità, il Dirigente (o un insegnante da lui delegato) invita il responsabile, o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni.
- d) Salvo nel caso in cui venga attuato un provvedimento d'urgenza, con l'esclusione temporanea da attività curriculari ed extracurriculari nonché l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe in sede disciplinare: è necessaria la presenza di metà più uno degli aventi diritto (presiede il Dirigente scolastico o un suo delegato) e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa. In caso di parità prevale il voto del Dirigente o del suo delegato.
- e) In caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (o anche fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale) il Dirigente scolastico sente il parere del Consiglio di direzione.
- f) Nel caso di un alunno con bisogni educativi speciali è opportuno, ove le condizioni lo consentano, sentire il parere preventivo dello psicologo di competenza o, a seconda dei casi, di altra figura di riferimento (per es. assistente sociale, neuropsichiatra) prima di adottare un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento, anche temporaneo, dalla comunità scolastica.

Articolo 8

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti (c), (d) e (f) dell'Art. 2, i genitori possono ricorrere all'organo di garanzia interno alla Scuola entro tre giorni dalla notifica del provvedimento stesso, come definito nello "Statuto dello studente e della studentessa".

L'organo di garanzia insediato presso la Scuola decide altresì riguardo ai conflitti che possono sorgere all'interno del centro di formazione in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti o del presente regolamento.

Articolo 9

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Il presente documento viene messo a disposizione per la consultazione nel sito della Scuola.

Nota: nel presente testo viene utilizzata la forma maschile per indicare entrambi i generi.

Approvato dal Collegio docenti, 3 settembre 2019 – Deliberato dal Consiglio di Istituto, 9 ottobre 2019